

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

"UT UNUM SINT"

NICOLOSI

STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "**...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a` di 14 agosto**" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segno` un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "**FAUTRICI DELLA CIVILTA` DELL'AMORE E TESTIMONI INFATICABILI DELLA CULTURA DELLA CARITA`**".

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 1

(Denominazione)

E` costituita in Nicolosi (CT) l'Associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NICOLOSI - UT UNUM SINT" con sede in Nicolosi piazza V. Emanuele 26, Diocesi di Catania.

ARTICOLO 2

(Natura dell'Associazione)

La Misericordia di Nicolosi e` Sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carita` e della fraternita` cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettivita` contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.

L'attivitaa` della Confraternita si fonda sull'opera determinante e prevalente dei volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per fine di solidarieta`.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3 (Ordinamenti giuridici)

La Misericordia di Nicolosi e' costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana (1) e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile (2); come tale si fonda sul rispetto dei principi sanciti dalle normative nazionali e regionali in materia di volontariato.

La Misericordia e', secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 (3) e seguenti e 321 (4) e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4 (Scopi sociali)

Scopo della Confraternita e' l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamita', sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonche' con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potra' promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carita' suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi cosi a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignita' umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della societa' a misura d'uomo.

ARTICOLO 5 (Addestramento dei Confratelli)

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attivita' di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6 (Sezioni di attivita')

Per l'espletamento delle proprie attivita' la Confraternita potra' costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 7

(Rapporti con enti ecclesiastici)

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorita' Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8

(Stemma della Confraternita)

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed e' comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Allo stemma potra' essere aggiunta solo la localita' e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

ARTICOLO 9

(Divisa dei Confratelli)

La divisa dei Confratelli e' costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'Altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza puo' essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10

(Appartenenza alla Confederazione Nazionale)

La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovra' chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovra' chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonche' l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessita'.

ARTICOLO 11

(Appartenenza ad altre associazioni)

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ARTICOLO 12

(Mezzi economici e finanziari)

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

ARTICOLO 13

(Gratuità delle opere caritative)

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.

ARTICOLO 14

(Divieto di accettazioni di compensi)

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

ARTICOLO 15

(Donazione di sangue e gruppi funzionali)

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocolli.

Per tutti gli altri settori di attivita' caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, puo' costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

C A P O II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 16

(Classificazione degli iscritti)

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealita' morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Confratelli aspiranti;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

L'iscrizione alla Confraternita e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a piu' Confraternite di Misericordia. Di Questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potra' in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

ARTICOLO 17

(Distinzione dei Confratelli)

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli Effettivi.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

ARTICOLO 18

(Diritto di appartenenza)

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19

(Aggregazione dei defunti)

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

C A P O III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 20

(Doveri degli iscritti)

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate da gli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carita`;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 21

(Provvedimenti disciplinari)

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) e` del Magistrato, mentre per i punti c) e d) e` demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b), l'interessato puo` presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.

ARTICOLO 22

(Perdita dell'iscrizione)

La qualita` di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18.

Inoltre l'Iscritto perde la sua qualita` di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualita` di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione, deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potra` essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalita` di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea deliberera`, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potra` essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato puo` ricorrere all'Autorita` Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e` stata notificata la deliberazione.

C A P O I V

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 23

(Organi deliberanti)

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 24

(L'Assemblea-composizione)

L'Assemblea e' composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed e' presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato piu' anziano di eta'.

ARTICOLO 25

(L'Assemblea-convocazione)

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea e' convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potra' essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 26

(L'Assemblea-straordinaria)

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- b) quando il Collegio dei Proviviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimita' la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessita'.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalita' di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.

ARTICOLO 27

(Regolarita' dell'Assemblea)

L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei Confratelli effettivi, mentre in seconda convocazione e' validamente costituita qualunque

sia il numero dei presenti, sempreche` tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potra` farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potra` essere portatore di piu` di due deleghe.

ARTICOLO 28

(Validita` delle deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera validamente con la meta` piu` uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

ARTICOLO 29

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha il compito di :

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attivita` della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalita` di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- f) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22.

ARTICOLO 30

(Il Magistrato)

Il Magistrato e' l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalita` di cui agli artt. 28, 41 e 42.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passivita` ipotecarie;
- b) provvede acche` non siano in alcun modo cedibili ne` alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, ne` carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede, al suo interno, alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonche` ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- d) redige il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonche` le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 17, comma secondo;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera sull'accettazione di eredita`, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3 (5), 22 (6) e 24 (7) del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonche` la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione

Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;

- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

ARTICOLO 31

(Composizione del Magistrato)

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato, occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato, il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ARTICOLO 32

(Riunioni del Magistrato)

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un

terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato puo` essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza e` comunicato dal Governatore e dovra` contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovra` essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo, il Magistrato puo` essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessita`.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la meta` piu` uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 33 (Il Governatore)

Il Governatore e` eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E` il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attivita` e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 34

(Il Vice Governatore)

Il Vice Governatore e' eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 35

(Il Segretario)

Il Segretario e' eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 30.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

ARTICOLO 36

(L'Amministratore)

L'Amministratore e' eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 37

(Appartenenza agli organi sociali)

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non e' avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro e' fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 38 (Il Collegio Probivirale)

Il Collegio Probivirale e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalita` di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilita` al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunira` per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessita`, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilita` di indire nuove elezioni sara` motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 comma 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, ne` nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

ARTICOLO 39

(Il Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

ARTICOLO 40

(L'Assistente Ecclesiastico o Correttore)

L'Assistente Ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

ARTICOLO 41 (La Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31, primo comma;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
- d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di sette Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti Sindaci Effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste, la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.

ARTICOLO 42 (Votazioni cariche sociali)

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello, avente diritto al voto, potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore puo` esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Proibiviri, tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parita` di voti risultera` eletto il Confratello con maggiore anzianita` di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parita`, sara` preferito il Confratello piu` anziano di eta`; successivamente si procedera` al sorteggio.

Le schede riportanti piu` preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 43

(La Commissione Verifica Poteri)

La Commissione Verifica Poteri e` eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E` composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identita` degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarita` delle deleghe;
- d) esperite le incombenze, redige apposito verbale che verra` trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 44

(Ineleggibilita` dei componenti le commissioni)

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono, in nessun modo, far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, ne` essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni, di cui al precedente comma, saranno annullate.

ARTICOLO 45

(Gratuita` delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive sono gratuite perche` assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che e` alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtu` del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor piu` tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicita` e cordialita` , tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ARTICOLO 46

(Riforme statutarie)

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30 punto p), e` presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione e` esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui e` fatta proposta di riforma, nonche` l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione e` inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verra` pubblicato, in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sara` data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovra` essere trasmesso anche alla Confederazione; un dirigente della quale potra` partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimita` di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialita` della sua vita associativa.

ARTICOLO 47

(Il Regolamento Generale)

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 48

(Commissario Straordinario)

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27, ultimo comma C.C. (8), nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. att. C.C. (9)

ARTICOLO 49

(Scioglimento della Confraternita)

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 48.

Per la delibera di scioglimento, occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma terzo del C.C. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della

Confraternita.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

ARTICOLO 50

(Devoluzione dei beni residui)

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la Confraternita è associata.

ARTICOLO 51

(Riconoscimento della personalità giuridica)

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

ARTICOLO 52

(Rinvio alle norme del C.C.)

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del C.C. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Cronologia: Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Confratelli del 3 aprile 1996

Riferimenti legislativi e giuridici:

(1) art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

(2) art. 12 del Codice Civile:

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

(3) canone 298 del Codice di Diritto Canonico:

(4) canone 321 del Codice di Diritto Canonico:

(5) art. 21 del Codice Civile:

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli Intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

(6) art. 22 del Codice Civile:

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

(7) art. 24 del Codice Civile:

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

(8) art. 27 del Codice Civile:

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

(9) art. 11 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile:

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista

dall'art. 21 del Codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.